

**PATTO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DEI SERVIZI ELETTRICI DELLA
AZIENDA COMUNALE ELETTTRICITA' ED ACQUE DI ROMA**

In Roma, presso la Sede dell'A.C.E.A. Via Milano 62, il

29.10.46

Tra

L'A.C.E.A. rappresentata dal proprio Presidente Dr. Ing. Camillo Ferrarri con il concorso del Segretario della medesima Dr. Francesco Saccà, entrambi delegati dalla Commissione Amministratrice con determinazione adottata nella seduta del 29.10.46 ed assistiti dall'Avv. Mario Caristo Segretario Generale della Federazione Aziende Industriali Municipalizzate Italiane (F.A.I.M.I.).

E

il Comitato Sindacale dell'A.C.E.A. come da mandato ricevuto dall'assemblea generale del personale del 23/10/946, assistito dal Sig. Vasco Cesari Segretario Generale della Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (F.I.D.A.E.)

in considerazione

di alcuni punti più favorevoli della precedente regolamentazione esistente presso l'A.C.E.A, nonché degli ulteriori sviluppi verificatisi nel frattempo nel campo sindacale

riconosciuta

la necessità di opportunamente integrare il "Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai delle maggiori Aziende Elettriche Italiane " stipulato in Roma il 4/2/1946

si conviene

di estendere al personale dell'A.C.E.A. l'applicazione del Contratto Collettivo di cui sopra integrato e modificato con le norme seguenti:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'WS', 'M', 'AB', 'Voy', and a large signature on the right.

Art. 1 - Applicabilità del contratto

Nota e chiarimento:

Rientrano nell'applicazione di cui al comma 1 anche i lavoratori addetti al normale sviluppo delle reti di distribuzione.

Non vi rientra il personale supplementare che occorre assumere negli eventuali periodi di funzionamento della centrale termica.

Art. 3 - Assunzione - documenti - visita medica.

Al n° 2 del comma 1 si aggiunge:

" Nonchè le mansioni, come prescritto dall'Art.23 "

Dopo l'ultimo comma si aggiunge:

" Sarà titolo di preferenza, dopo quelli di legge, essere orfani di dipendenti dell'Azienda, figli di dipendenti permanentemente inabili al lavoro e figli di pensionati dell'Azienda stessa ".

Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.

Il secondo comma va modificato come appresso:

"Il passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato non risolve il rapporto di lavoro ed il servizio prestato in qualità di operaio sarà considerato per intero a tutti gli effetti contrattuali".

Art. 6 - Mutamento di mansioni - passaggio di categoria.

Il comma 2° viene sostituito come appresso:

" Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni entranti in categoria superiore alla propria deve essere corrisposta in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza fra i minimi delle due categorie, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi o aspettativa, nel qual caso tale indennità temporanea spetterà soltanto dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione".

Il comma 3° viene sostituito come appresso:

AB

11/17

e

J

... per la prima categoria impiegatizia e di tre mesi per le altre categorie di lavoratori, avviene senz'altro il passaggio alla categoria superiore, salvo si tratti di sostituzione temporanea in conseguenza di assenze per malattie, infortuni, richiami alle armi ed aspettativa, nel qual caso il dipendente sarà assegnato definitivamente alla categoria superiore non appena saranno trascorsi i termini relativi alle assenze previsti per tali casi nel presente contratto, ivi compreso il periodo di aspettativa di cui all'art.14".

Il comma 4 viene sostituito come appresso:

"Quando un dipendente viene passato ad altra categoria conserva gli emolumenti per anzianità precedentemente maturati. Avrà inoltre diritto di raggiungere il massimo di stipendio o paga della nuova categoria attraverso i successivi aumenti periodici di anzianità stabiliti dall'art. 25 del presente contratto".

Art. 7 - Orario di lavoro.

Gli ultimi quattro commi vengono sostituiti come appresso:

" I guardia-dighe, guardia-prese, guardia-canali, guardia-linee, sorveglianti di centrali e cabine e, in genere i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e debbono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito.

A tale personale, in considerazione delle speciali condizioni di lavoro verrà assegnato dall'Azienda un alloggio gratuito oppure una adeguata indennità sostitutiva di esso, ed inoltre, se si verificasse un aggravamento sensibile del servizio, verrà corrisposta una ulteriore adeguata indennità.

Per i lavoratori obbligati per ragioni di servizio a risiedere in determinata località, e che siano eventualmente chiamati a prestare servizio in altre località, l'inizio del lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore lascia la residenza del lavoro abituale.

Il tempo necessario per il ritorno in sede verrà compensato qualora avvenga oltre l'orario normale.

Nota a verbale: In merito alla durata degli orari di lavoro di cui all'art.7 si conviene di soprassedere temporaneamente all'applicazione di tali orari, stante le attuali contingenze.

Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.

L'ultimo comma va sostituito come appresso:

"Nelle viglie delle festività del Capo d'Anno, della Pasqua e del Natale e nei giorni di giovedì santo e della commemorazione dei defunti, il personale non indispensabile al servizio viene lasciato libero nelle ore pomeridiane".

Nota a chiarimento:

Al personale che per ragioni di servizio non potrà beneficiare delle ore di liberà come sopra concesse verrà corrisposto un compenso equivalente a tante ore di lavoro straordinario quanto sono quelle di cui ha beneficiato il personale della corrispondente categoria.
Art. 14 - Malattie ed infortuni sul lavoro.

Le lettere a, b, c, del primo comma vengono sostituite come appresso

- a) mesi sei per anzianità fino a tre anni compiuti.
- b) mesi otto per anzianità da tre a sette anni compiuti.
- c) mesi dodici per anzianità oltre i sette anni compiuti."

Il secondo comma viene sostituito come appresso:

"Durante l'interruzione del servizio l'Azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione intera per la prima metà di ciascuno dei periodi sopra indicati e la retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi".

L'8° comma viene così integrato:

" Qualora la malattia che ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata contratta per causa di servizio, al dipendente spetterà una indennità pari a 4 annualità di retribuzione ordinaria continuata oltre l'indennità di licenziamento".
Art. 15 - Ferie.

Il comma 1° viene sostituito come segue:

" Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione, nella misura seguente:

| anzianità fino a 5 anni compiuti | <u>impiegati</u> | | <u>operai</u> | |
|----------------------------------|------------------|--|---------------|--|
| | giorni | | giorni | |
| " da 5 a 15 anni compiuti | " 15 | | " 12 | |
| " "15 " 20 " " | " 20 | | " 15 | |
| " oltre 20 " " | " 25 | | " 21 | |
| " <u>transitoria</u> | " 30 | | " 25 | |

Bergli impiegati in servizio al 1° ottobre 1946, valgono le norme previste nell'art. 15 del contratto impiegati 1 febbraio 1943, ove queste siano migliori di quelle del presente articolo. ~~eventualmente verbali~~

Si accetta la correzione in rosso all'art. 15

AB
109
6
A

Art. 17 - Traslochi e trasferimenti.

Il 3° comma viene sostituito come appresso:

" Il lavoratore che non accetti il trasloco viene considerato dimissionario, mantenendo però il diritto alla indennità di licenziamento ed al preavviso ".

L'ultimo comma viene abolito. (10° comma CCNL 25.7.1966)

Art. 19 - Categorie di assegnazione al personale

Nota e chiarimento

Poichè la suddivisione in categorie del personale dell'Azienda è alquanto diversa da quella del Contratto Nazionale, si conviene che detto personale verrà inquadrato secondo la corrispondenza stabilita nella seguente tabella:

| <u>Categoria Azienda</u> | | <u>Categoria Contratto Nazionale</u> | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| Ingegneri di 1^ classe | } | Impiegati | 1^ superiore |
| " 2^ " | | " | 1^ |
| Impiegati di 1^ classe | } | " | 2^ superiore |
| " 2^ " | | " | 2^ |
| " 3^ " | | " | 3^ superiore |
| " 4/I " | | " | 3^/a |
| " 4/II " | | " | 3^/b |
| " 5^ " | | | |
| Uscieri | | | |
| Operai I/a | } | operai specializzati | |
| " I/b | | " qualificati | |
| " II/a | | " comuni | |
| " II/b | | " manovali | |
| " III/a | | | |
| " III/b | | | |

" Ai lavoratori delle categorie I Sup., III Sup. e operai specializzati, i quali esplicano le mansioni più elevate nelle rispettive categorie, verrà corrisposto un particolare assegno di merito. Tale assegno, unico nelle rispettive categorie, costituirà distinzione gerarchica nella categoria stessa.

Clausola transitoria - In considerazione dell'inquadramento precedente ed in conseguenza della nota a chiarimento di cui sopra xxxxxxxxxxxxxxxx

TR

gli ingegneri di I^a cl., gli impiegati di IV/I e gli operai di I/a avranno degli assegni di merito di categoria la cui misura verrà stabilita in modo tale da garantire ad ogni lavoratore un minimo di stipendio o paga non inferiore a quello attualmente goduto.

L'inquadramento degli operai di II/a negli operai specializzati avverrà previo accertamento della corrispondenza della qualifica di specializzato alle mansioni svolte. Coloro per i quali non si riconoscerà l'idoneità alla qualifica di specializzato verranno inquadrati fra gli operai qualificati, e conserveranno un'assegno di merito di L.300 -. Tale assegno non costituisce categoria e pertanto le future promozioni dalla categoria qualificati avverranno direttamente alla categoria specializzati.

Art. 20 - Minimi di stipendio e paghe - Indennità di contingenza e terzo elemento

L'articolo va sostituito con il seguente:

"a) Minimi di stipendio o paga e somme mensili.

Lo stipendio o paga del lavoratore è costituito dai minimi di cui appresso, dai corrispettivi eventualmente spettantigli, in base al presente contratto, per aumenti di merito e di anzianità, e dalle somme mensili di cui al punto 2) dell'accordo FIDAE - PENIEL del 28/6/1946. In tale specifico significato vengono usate nel contratto stesso le parole "stipendio" e "paga".

I minimi di stipendio e paga mensili e le "somme mensili" per le diverse categorie sono i seguenti:

| | <u>minimi</u> | <u>somme mensili</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Impiegati di categoria 1 ^a superiore | £.9.500 - | £.2.200 - |
| " " " 1 ^a | " 8.500 - | " 2.200 - |
| " " " 2 ^a superiore | " 7.200 - | " 1.800 - |
| " " " 2 ^a | " 6.600 - | " 1.800 - |
| " " " 3 ^a superiore | " 5.300 - | " 1.300 - |
| " " " 3/A | " 4.900 - | " 1.200 - |
| " " " 3/B | " 4.450 - | " 1.000 - |
| Operai specializzati | " 5.900 - | " 1.200 - |
| " qualificati | " 4.900 - | " 1.200 - |
| " comuni | " 4.600 - | " 1.100 - |
| " manovali | " 4.200 - | " 1.000 - |

I minimi di stipendio e paga sono ridotti inoltre, per le donne ed i minori, nelle misure seguenti:

CB

Bio

[Handwritten signature]

| <u>Età</u> | <u>Uomini e donne capo famiglia</u> | <u>Donne non capo famiglia</u> |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Superiore a 21 anni compiuti | - | 5% |
| Tra i 18 e i 21 anni compiuti | 15% | 15% |
| " 16 " 18 " " | 30% | 30% |
| Inferiori ai 16 " " | 50% | 50% |

ferme restando le migliori condizioni di fatto esistenti per i dipendenti in servizio al 1 ottobre 1946.

Sono escluse dalle riduzioni di cui sopra le donne assegnate alla prima categoria impiegati.

b) Indennità di contingenza.

L'indennità di contingenza è quella istituita dall'accordo 6/12/1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è regolata dalle norme stabilite in detto accordo e relativo allegato e dalle eventuali modificazioni che dall'accordo stesso venissero apportate dalle due confederazioni stesse.

c) Terzo elemento.

Per ogni categoria di lavoratori la differenza tra quanto stabilito ai precedenti punti A) e b) del presente articolo e la retribuzione di fatto al 30 settembre 1946, esclusi gli aumenti per anzianità, va a costituire il terzo elemento.

I compensi da corrispondere a tale titolo a tutti i dipendenti delle varie categorie sono pertanto i seguenti:

| | |
|------------------------------------|-------|
| Impiegati 1 ^a superiore | 875 |
| " 1 ^a | 875 |
| " 2 ^a superiore | 1.450 |
| " 2 ^a | 1.600 |
| " 3 ^a superiore | 2.200 |
| " 3/A | 2.150 |
| " 3/B | 2.150 |
| Operai specializzati | 1.450 |
| " qualificati | 1.250 |
| " comuni | 1.100 |
| " manovali | 1.100 |

Nota

I terzi elementi per la categoria I S con merito, III S con merito ed operai specializzati con merito sono rispettivamente di 875, 2.000 e 1.950. Per gli operai qualificati con merito il terzo elemento sarà di L.1.650.

d) Indennità di residenza.

Al lavoratore residenti a Roma viene corrisposta in via temporanea, data l'attuale situazione economica nella capitale, una indennità pari al 18% dello stipendio esclusi gli aumenti per anzianità.

Gli stipendi e paghe, l'indennità di contingenza e le altre indennità e compensi espressamente previsti dal presente contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposte a mensilità posticipate al netto dell'imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensione ed assenze ingiustificate.

La somma dello "stipendio" o "paga", della "indennità di contingenza" del "terzo elemento", e della "indennità di residenza", costituisce la "retribuzione".

Art. 21 - Determinazione dello stipendio o paga dei lavoratori in servizio alla data 1° ottobre 1945.

L'art. Viene sostituito dal seguente:

" Per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1946 i minimi di stipendio o paga di cui all'art. 20 vengono maggiorati di una somma pari all'importo delle percentuali di anzianità stabilite nel successivo art. 25 maturate da ogni lavoratore alla data suddetta".

Art. 24 Tredicesima mensilità

Nota a chiarimento - Si chiarisce che la tredicesima mensilità è pari alla retribuzione mensile, definita nell'ultimo comma dell'art.20.

Art. 25 - Aumenti biennali

L'art. Viene sostituito dal seguente:

Art. 25 - Aumenti annuali

" Ad ogni lavoratore competono n° 30 aumenti annuali consecutivi di stipendio, pari al 2% dello stipendio base e degli assegni di merito della categoria a cui il lavoratore risulta assegnato all'epoca di decorrenza di ogni aumento annuale.

A seconda che il lavoratore sia stato assunto in servizio nel 1° o nel 2° semestre dell'anno il 1° aumento periodico gli competrà rispettivamente dal 1° luglio dell'anno solare successivo a quello di assunzione, o dal 1° gennaio del 2° anno solare successivo a quello di assunzione.

BB

(10)

6

7

rispettivamente del 15 luglio e del 15 gennaio di ogni anno successivo.

Per i lavoratori assunti in prima data di assunzione da considerarsi è quella di inizio del servizio di prova e quindi il computo dell'anzianità di servizio è da considerarsi anche il detto periodo." Art. 26 - Indennità varie.

Le indennità mensili di cui al punto a (indennità impiecati con prestazione normale di 48 ore settimanali) vengono modificate come appresso:

| | |
|--|------------|
| Impiegati della categoria I ^a superiore | £. 1.300 - |
| " " " I ^a inferiore | 1.100 - |
| " " " 2 ^a superiore | 900 - |
| " " " 2 ^a inferiore | 800 - |
| " " " 3 ^a superiore | 700 - |
| " " " 3 ^a inferiore | 600 - |

Art. 27 - Alloggio - vestiario - calzature.

Il punto b (vestiario) sarà sostituito dal seguente:

" Ai dipendenti addetti ai servizi esterni saranno forniti a cura dell'Azienda, ogni tre anni, gli impermeabili.

A tutti gli operai e quegli impiegati per i quali il servizio lo richiedesse (Centri, officine, laboratori ecc.) l'Azienda assegnerà n.2 tute o camici l'anno.

I fattorini e gli uscieri riceveranno gratuitamente ogni due anni una divisa invernale ed una estiva che dovranno indossare in servizio.

L'Azienda fornirà l'uniforme agli autisti, il grembiule al personale femminile ed i berretti agli operai."

Il punto d (energia elettrica) sarà sostituito dal seguente:

" L'energia elettrica che il dipendente consuma per uso della propria famiglia sarà fatturata ai seguenti prezzi:

illuminazione: 5% della normale tariffa di vendita fino alla concorrenza di 400 kwh annui.

" 50% della normale tariffa di vendita per ulteriori eventuali 200 kwh annui.

" 100% della normale tariffa di vendita per l'eventuale ulteriore consumo.

usi elettrodomestici: 5% della normale tariffa di vendite fino alla concorrenza di 6.000 kwh annui.

" 50% della normale tariffa per ulteriori eventuali 3000 kwh annui.

" 100% della normale tariffa per l'eventuale ulteriore consumo.

oli, tasse ed imposte a carico del lavoratore utente.

I primi tre comma dell'articolo vanno costituiti come appresso:
" Salvo il caso di licenziamento per ragioni disciplinari di cui all'art. 35 del presente contratto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere osservato un periodo di preavviso di cui termini sono stabiliti come segue:

mesi 1 se il dipendente ha un'anzianità inferiore a 2 anni compiuti

" 3 per i dipendenti con anzianità da 2 a 10 anni compiuti

" 4 per i dipendenti con anzianità maggiore di 10 anni compiuti."

In considerazione della situazione regolamentare preesistente, per il personale in servizio al 1° ottobre 1946 il contratto di lavoro può essere risolto soltanto:

- a) per i motivi disciplinari contemplati nell'art. 35
- b) per accertata inabilità od incapacità di lavoro sopravvenuta
- c) per motivi da dichiararsi di scarso rendimento o per grave incompatibilità
- d) per dimissioni
- e) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
- f) per riduzione del numero complessivo dei posti in organico.

I limiti di età per il collocamento a riposo sono di anni 60 per gli impiegati e di anni 65 per gli operai.

Clausola transitoria - In considerazione delle attuali contingenze, il collocamento a riposo per gli impiegati che hanno compiuto i 60 anni è sospeso per la durata di ^{a decorrere dal 1 ottobre 1946} un anno, ma comunque non oltre il giorno in cui l'impiegato compie i 65 anni.

Art. 29 - Trattamento di licenziamento del lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento

L'articolo va sostituito dal seguente:

" Al lavoratore che cessa dal servizio per qualunque causa ma non per dimissioni, oltre al preavviso di cui al precedente art. 28, spetterà una indennità nella misura di un mese dell'ultimo stipendio o paga incrementata di un dodicesimo della tredicesima mensilità per ogni anno di servizio maturato.

Le frazioni di anno saranno computate a dodicesimi.

In caso di morte del lavoratore, l'Azienda verserà la somma corrispondente al trattamento predetto al coniuge, ai figli, o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado con le modalità e disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.

1) Si accetta la correzione all'art. 28

L'Azienda potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà a norma di legge.

Le indennità precisate nel presente articolo saranno corrisposte nei casi, contemplati indipendentemente da quanto può spettare al lavoratore e ai suoi eredi per il trattamento di pensione o di infortunio.

Art. 30 Dimissioni

L'Art. va sostituito dal seguente:

"Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verrà corrisposto al lavoratore il seguente trattamento;

- a) fino a tre anni compiuti di servizio, nessuna indennità
- b) con anzianità da oltre tre anni compiuti sino alla maturazione del diritto a pensione, un mese per ogni anno di anzianità.
- c) dalla maturazione del diritto a pensione fino a trenta anni compiuti di servizio, 20 giorni per ogni anno di anzianità.
- d) con anzianità oltre i 30 anni compiuti, 1 mese per ogni anno di anzianità.

Le predette indennità saranno calcolate conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 29 .

Art. 33 - Previdenza

L'Art. è abolito, in considerazione del fatto che il personale dell'azienda è iscritto alla Cassa Enti Locali e l'Azienda provvede all'Assicurazione contro la tubercolosi.

Art. 35 Provvedimenti disciplinari

L'Art. si intende sostituito con l'accordo aziendale del 16.6.945 che si intende integralmente riportato.

Art. 39 Inscindibilità del contratto e sostituzione di precedenti trattamenti.

L'Art. viene abolito.

Art. 40 Domanda di compensi

L'Art. viene abolito.

Vice

DB

Art. 44 - Decorrenze e durata

L'Art. va sostituito dal seguente:

Il 1° comma va sostituito dal seguente:

" Il presente contratto decorre dal 1/4/1946: ed ha durata fino al 28 febbraio 1947.

Il 3° comma va sostituito dal seguente:

" L'indennità di residenza avrà decorrenza dal 1/8/1946"

Letto, confermato, sottoscritto.

Jenni
Alvio
Francesco
Beniamino
Benedetto Maria
Luigi Bernini
Antonio
Antonio

Alvio

P
Ben